



CRITERI, CONDIZIONI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI (ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2016, N. 7 "LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016", COME MODIFICATO DALL'ART. 84 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017").

Art. 1. (Oggetto)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, come modificato dall'art. 84 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, il presente provvedimento disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di un contributo straordinario con la finalità di ripristinare la liquidità delle PMI beneficiarie che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debtrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "Regione": la Regione del Veneto;
 - b) "legge regionale n. 7/2016": la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016", limitatamente all'articolo 84, come modificato dall'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
 - c) "Regolamento *de minimis*": regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
 - d) "Regolamento *de minimis* agricoltura": regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo;
 - e) "Regolamento *de minimis* pesca": regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - f) "legge n. 241/1990": la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - g) "PMI beneficiarie": micro, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che risultano parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debtrici di cui alla lettera i), già in corso alla data del 24 febbraio 2016 o avviato in data successiva e, comunque, non oltre la data del 28 marzo 2017;
 - h) "imprese debtrici": imprese imputate in un procedimento penale, in corso alla data del 24 febbraio 2016 o avviato in data successiva e, comunque, non oltre la data del 28 marzo 2017, nel quale la PMI beneficiaria risulta parte offesa, di uno o più dei seguenti delitti:
 - a. estorsione, ai sensi dell'articolo 629 del codice penale;
 - b. truffa, ai sensi dell'articolo 640 del codice penale;
 - c. insolvenza fraudolenta, ai sensi dell'articolo 641 del codice penale;
 - d. false comunicazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2621 del codice civile;
 - i) "impresa unica": l'impresa unica così come definita dagli articoli 2, comma 2, rispettivamente del Regolamento *de minimis*, del Regolamento *de minimis* pesca e del Regolamento *de minimis* agricoltura;
 - j) "decreto legislativo n. 123/1998": il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno



afe5d9c5



pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- k) “rating di legalità”: il rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5 ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- l) “DSAN”: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- m) DURC: il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 3. (Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda di ammissione al contributo straordinario di cui al presente provvedimento le PMI beneficiarie in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) presentano una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti da parte delle imprese debtrici. In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidità le PMI beneficiarie che presentano un rapporto non inferiore al venti per cento tra l'ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debtrici e il totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II - 1) dell'articolo 2424 del codice civile, con riferimento all'anno in cui è stata accertata la perdita su crediti;
 - b) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
 - c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis della medesima legge;
 - d) hanno tutte le proprie sedi operative ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

Art. 4. (Misura del contributo)

1. Alle PMI beneficiarie può essere concesso un contributo straordinario:
 - a) di importo non superiore all'80% (ottanta per cento) della somma dei crediti documentati e non pagati vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti delle imprese debtrici alla data di presentazione della domanda;
 - b) di importo comunque non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

Art. 5. (Intensità del sostegno)

1. Il contributo di cui al presente provvedimento è concesso, con riferimento agli specifici settori in cui operano le PMI beneficiarie, nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento **de minimis**, dal Regolamento *de minimis* agricoltura e dal Regolamento *de minimis* pesca.
2. In caso si verifichi il superamento dei limiti di massimali per impresa unica su tre esercizi finanziari previsti dai Regolamenti di cui al comma 1, il contributo verrà ridotto in misura proporzionale.
3. Ai fini dell'applicazione dei limiti “*de minimis*” il settore in cui opera la PMI beneficiaria è individuato sulla base dell'attività economica principale risultante dalla visura camerale della PMI beneficiaria.
4. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, anche per le medesime finalità, nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento *de minimis*, dal Regolamento *de minimis* agricoltura e dal Regolamento *de minimis* pesca.



afe5d9c5



Art. 6. (Presentazione delle domande)

1. Le PMI beneficiarie presentano alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi le domande di contributo, redatte secondo lo schema che verrà approvato con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e sarà reso disponibile nell'apposita sezione del sito Internet della Regione: <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>
2. La domanda deve essere inoltrata alla Regione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it seguendo le indicazioni di cui alla pagina del sito Internet della Regione <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>. L'oggetto della mail deve essere il seguente: "Domanda per la concessione di un contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti" e la documentazione deve essere in formato PDF.
3. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale della PMI beneficiaria, o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda, pena l'improcedibilità della stessa.
4. La domanda può essere presentata a partire **dalle ore 10.00 di martedì 2 maggio 2017, fino alle ore 18.00 di giovedì 29 giugno 2017**. La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili. Non sono ricevibili le domande presentate prima della data e dell'orario indicato. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data ed ora di ricezione da parte del Server Unico Regionale della e-mail certificata.
5. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo; essa è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
6. La domanda è improcedibile qualora:
 - non risulta firmata digitalmente ovvero firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - è presentata oltre il termine di cui al comma 4;
 - è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente provvedimento.
7. Ciascuna PMI beneficiaria può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente provvedimento.
8. La domanda di contributo straordinario contiene una DSAN del legale rappresentante della PMI beneficiaria attestante:
 - a) che la PMI beneficiaria che richiede il contributo straordinario è parte offesa in un procedimento penale a carico dell'impresa debitrice in corso alla data del **24 febbraio 2016** o avviato in data successiva e, comunque, non oltre la data del **28 marzo 2017**;
 - b) gli estremi del procedimento penale di cui alla lettera a);
 - c) l'ammontare, risultante dagli atti del procedimento penale, delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell'impresa debitrice;
 - d) l'ammontare alla data di presentazione della domanda delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell'impresa debitrice;
 - e) eventuali contributi/agevolazioni in regime "de minimis" concessi alla PMI richiedente nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti;
 - f) i dati relativi all'ultimo bilancio approvato e depositato ovvero all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;



afe5d9c5



- g) gli estremi di iscrizione presso gli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
9. A corredo della domanda occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai commi 2, 3 e 4 la seguente documentazione:
- a) se impresa non tenuta alla pubblicazione del bilancio, l'ultima dichiarazione dei redditi;
 - b) il bilancio relativo all'anno in cui è stata accertata la perdita ovvero, se impresa non tenuta alla pubblicazione del bilancio, la relativa dichiarazione dei redditi;
 - c) scheda dati anagrafici e posizione fiscale del soggetto richiedente, corredate da copia informatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della PMI beneficiaria;
 - d) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del rappresentante legale della PMI beneficiaria.
10. La PMI beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, attraverso PEC, eventuali concessioni di contributi in regime "de minimis" ulteriori rispetto a quanto dichiarato nell'apposita sezione del modulo di domanda e occorre prima della formale concessione del contributo straordinario.
11. La Regione procede, per ogni domanda di contributo straordinario, alla verifica della correttezza e della conformità delle DSAN di cui al comma 8 presso gli uffici giudiziari competenti.

Art. 7. (Valutazione delle domande)

1. I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 123/1998.
2. Le domande contributo straordinario sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti alla PMI beneficiaria. In tali casi rileva per l'ordine cronologico la data di completamento della documentazione richiesta dalla Direzione.
4. La PMI beneficiaria è tenuta a fornire, tramite PEC, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro 15 giorni dalla richiesta della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.
5. Per la concessione del contributo straordinario il rapporto tra le *attività correnti* e le *passività correnti* dell'impresa ("*Current Ratio*")¹ non può risultare inferiore a 0,5 con riferimento all'ultimo bilancio approvato, ovvero all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
6. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le PMI beneficiarie ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

¹ Il **current ratio**, detto anche **indice di liquidità generale** o **indice di disponibilità**, è un indice per l'esame delle condizioni di liquidità di un'impresa. Il *current ratio* esprime la capacità dell'impresa di far fronte alle uscite correnti (rappresentate dalle passività correnti) con entrate correnti (rappresentate dalle attività correnti). Laddove l'indice risulti inferiore ad 1, l'impresa presenta una situazione di liquidità negativa poiché le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti non sono sufficienti a coprire le uscite future, derivati dall'estinzione delle passività a breve.



afe5d9c5



Art. 8. (Concessione ed erogazione del contributo straordinario)

1. Per le domande di contributo per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi procede, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o dal completamento della stessa, all'adozione del provvedimento di concessione.
2. Il provvedimento di concessione ed erogazione del contributo è adottato secondo l'ordine cronologico di presentazione o di completamento delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 11, comma 2.
3. L'erogazione del contributo è effettuata in unica soluzione ed è condizionata alla verifica da parte della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi della regolarità contributiva, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).
4. La PMI beneficiaria è altresì tenuta a comunicare alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, attraverso DSAN, le variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di domanda con riferimento all'articolo 6, comma 8.

Art. 9. (Controlli e ispezioni)

1. La Regione, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare la correttezza e conformità di quanto affermato nelle DSAN rese dalla PMI beneficiarie, nonché le condizioni per la fruizione del contributo.
2. Le PMI beneficiarie devono consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dalla Regione, anche mediante sopralluoghi.

Art. 10. (Revoca)

1. La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi procede alla revoca totale del contributo nei casi in cui la PMI beneficiaria:
 - a) abbia reso nelle DSAN, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o erronee ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) non sia stata in possesso, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - c) non consenta i controlli della Regione per il tramite dei soggetti incaricati.
2. La Regione procede alla revoca parziale del contributo, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, nei casi in cui la PMI beneficiaria, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, sia posta in liquidazione volontaria, ovvero sia stata aperta nei suoi confronti un'altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie o cessi l'attività.
3. La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
4. Qualora, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, la PMI beneficiaria ottenga dalle imprese debentrici il risarcimento del danno subito, si procederà alla revoca del contributo in misura proporzionale all'entità del risarcimento, senza alcuna maggiorazione dell'importo da restituire.



afe5d9c5



Art. 11. (Dotazione finanziaria)

1. L'intervento ha una dotazione finanziaria pari a euro 1.000.000,00.
2. Una quota pari al dieci per cento delle risorse disponibili è riservata alle domande di contributo presentate da PMI beneficiarie che sono in possesso del rating di legalità e che pertanto rientrano nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le PMI beneficiarie hanno diritto ai contributi di cui al presente provvedimento esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate al comma 1. La Regione comunica, mediante avviso a firma del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, pubblicato sul sito <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index> l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo.



afe5d9c5

